

REGOLAMENTO ECO-FESTE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 29/04/2016



INDICE

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITA' GENERALI

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 – GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE LE MANIFESTAZIONI

ARTICOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI, RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 6 – PULIZIA DELL'AREA

ARTICOLO 7 – RICONOSCIMENTI E PARTNERSHIP

ARTICOLO 8 – VIGILANZA

ARTICOLO 9 – SANZIONI

ARTICOLO 10 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE

ALLEGATO A - COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE GESTIONE RIFIUTI

ALLEGATO B - SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "ECO-FESTA sanvitese"

ALLEGATO C – RUOLO E COMPITI DEGLI ECOVOLONTARI

ALLEGATO D - ALLEGATO TECNICO AL REGOLAMENTO

ALLEGATO E - VADEMECUM DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI



ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITA' GENERALI

- 1) Nell'ambito delle politiche ambientali promosse da questo comune il presente regolamento ha lo scopo di promuovere l'ecocompatibilità delle manifestazioni.

In particolare, il presente regolamento promuove la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incentivazione della raccolta differenziata e la diffusione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, durante feste, sagre e manifestazioni in genere, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre la produzione di rifiuti durante tali iniziative e minimizzare il conseguente impatto ambientale;
 - incrementare e valorizzare la raccolta differenziata, diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale destinata al trattamento presso termovalorizzatori e discariche, a favore della quota destinata al compostaggio e al riciclaggio, rendendo così più economico lo smaltimento;
 - diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili (quali le bioplastiche);
 - utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti, sensibilizzando e orientando la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale, prendendo in considerazione anche altri aspetti ambientali, quali azioni per il risparmio idrico e per il risparmio energetico.
- 2) L'Amministrazione Comunale ritiene, inoltre, di voler sostenere ed incentivare la diffusione e l'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi di coltivazione biologici, in particolare quelli provenienti da una "filiera corta" o commercializzati secondo i criteri del commercio equo e solidale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di manifestazioni consistenti in feste e/o riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, in cui si effettui un pubblico spettacolo, eventualmente in aggiunta ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, manifestazioni locali ed altri intrattenimenti.
- 2) L'osservanza del presente Regolamento è obbligatorio per tutte le feste, sagre, manifestazioni ed eventi che si svolgono sul territorio comunale.
- 3) Sono incluse nella regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Amministrazione Comunale previste nella programmazione istituzionale dell'ente.

ARTICOLO 3 – GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE LE MANIFESTAZIONI

- 1) In occasione di tutte le manifestazioni pubbliche oggetto del presente Regolamento è obbligatorio per gli organizzatori:
 - a) effettuare correttamente la raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti;
 - b) allestire una o più zone adibite a "isola ecologica", opportunamente segnalate, al fine di agevolare il corretto conferimento dei rifiuti prodotti durante l'evento, con la collocazione



- dei contenitori per la raccolta differenziata di: plastica e alluminio, vetro, carta, organico e secco residuo, forniti dal gestore del servizio pubblico di raccolta;
- c) raccogliere e conferire correttamente al gestore del servizio pubblico di raccolta, i grassi e gli oli vegetali utilizzati per la preparazione di cibi, qualora la preparazione dei pasti avvenga presso il luogo della manifestazione;
- d) indicare, da parte del soggetto firmatario della richiesta di autorizzazione o di SCIA per la manifestazione, il nominativo del Responsabile della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'evento stesso, di cui al successivo articolo 5, che svolgerà anche la funzione di referente per l'Amministrazione Comunale. Nome e riferimento del Responsabile dovranno essere resi noti al Comando di Polizia Municipale;
- e) contestualmente alla richiesta di autorizzazione e alla dichiarazione del Responsabile della gestione dei rifiuti della manifestazione, deve essere specificata la richiesta di fornitura dei contenitori per il conferimento e la raccolta dei rifiuti; la richiesta deve essere inoltrata al gestore del servizio di igiene urbana almeno cinque giorni prima dell'evento. Tali contenitori saranno forniti gratuitamente da parte del gestore del servizio pubblico e dovranno essere gestiti con cura dagli organizzatori e dal Responsabile della gestione dei rifiuti, pena il rimborso del valore corrispondente ai contenitori danneggiati. I contenitori saranno forniti nel limite massimo di n. 10 per ogni tipologia di rifiuto, fermo restando l'obbligo per l'organizzatore di fornire in proprio o a pagamento ulteriori contenitori.

ARTICOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI, RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

- 1) Le manifestazioni pubbliche oggetto del presente Regolamento devono adottare alcune azioni specifiche in tema di prevenzione e riduzione dei rifiuti e riduzione dell'impatto ambientale, alcune delle quali sono obbligatorie e altre facoltative; ad ognuna di esse è associato un punteggio e la specificazione dell'eventuale obbligatorietà. Tali azioni sono riportate nella tabella seguente:

| Azione | Obbligo | Punteggio |
|--|---------|-----------|
| Utilizzo di stoviglie e posate durevoli oppure in materiale compostabile (*) | sì | 3 |
| Utilizzo di carta ecologica e/o certificata FSC e/o riciclata (*) | sì | 3 |
| Utilizzo di imballaggi monomateriale, facilmente differenziabili | sì | 3 |
| Utilizzo di bicchieri e shopper in materiale compostabile (*) | no | 5 |
| Utilizzo di acqua alla spina | no | 5 |
| Eliminazione di prodotti monodose e riduzione degli imballaggi | no | 5 |
| Applicazione del principio del "vuoto a rendere" | no | 8 |
| Utilizzo e/o vendita di prodotti locali e biologici (**) | no | 8 |
| Utilizzo e/o vendita di prodotti alimentari provenienti dal commercio equo e solidale (**) | no | 8 |
| Utilizzo di soluzioni a basso impatto energetico | no | 8 |
| Utilizzo di compostiere elettromeccaniche | no | 10 |
| <i>(*) Vedere Allegato D.</i> | | |
| <i>(**) L'utilizzo di tali prodotti sarà segnalato nei menu e in corrispondenza dello stand.</i> | | |

- 2) Dopo il primo anno di sperimentazione del presente regolamento potranno essere gradualmente disciplinate come obbligatorie le azioni attualmente previste come facoltative.
- 3) Sono considerate obbligatorie, ma senza assegnazione di punteggio, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6.



- 4) L'attribuzione del punteggio è finalizzata al riconoscimento del marchio "ECO-FESTA sanvitese", come specificato all'art. 7, e dell'eventuale contributo concesso da parte dell'Amministrazione comunale, il quale deve intendersi proporzionale al punteggio maturato e alle risorse disponibili nel bilancio comunale.
- 5) Il firmatario della richiesta di autorizzazione o il "Responsabile della gestione dei rifiuti" (di cui al successivo art. 5) compilerà la dichiarazione riportata all'Allegato B del presente Regolamento, nel quale indicherà le azioni descritte al comma 1 che intende mettere in atto nella realizzazione dell'evento.

ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione oggetto del presente Regolamento, il soggetto organizzatore, ovvero il firmatario della richiesta di autorizzazione o della SCIA per la manifestazione, deve designare, prima dell'inizio dell'evento, un Responsabile per la gestione dei rifiuti, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per organizzare e controllare le fasi di raccolta e gestione dei rifiuti nel corso della manifestazione, e tale nominativo dovrà essere indicato contestualmente alla richiesta di autorizzazione agli uffici competenti, secondo il modello dell'allegato A al presente Regolamento.
- 2) Il Responsabile della gestione dei rifiuti ha, altresì, il compito di assicurare l'informazione e la formazione diretta agli addetti alla festa, con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti prodotti (produzione e conferimento) secondo le modalità previste. In particolare:
 - a) verifica e assicura la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nell'area dell'evento;
 - b) designa una o più aree, facilmente accessibili e ben identificabili, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e per i "vuoti a rendere";
 - c) predispone un'area dotata di fusti per la raccolta dell'olio alimentare esausto da conferire successivamente presso il centro comunale di raccolta;
 - d) al Responsabile della gestione dei rifiuti è consigliato, altresì, di produrre documentazione fotografica (da cui sia possibile risalire a data e ora in cui le foto sono state scattate) delle azioni previste effettuate e dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, da utilizzare in caso di segnalazioni e accertamenti da parte degli organismi di vigilanza; l'eventuale documentazione fotografica dovrà essere conservata a cura del Responsabile della gestione dei rifiuti.
- 3) All'atto del rilascio delle dichiarazioni di cui agli allegati A e B verrà consegnata al dichiarante il "Vademecum del Responsabile della Gestione dei Rifiuti" (allegato E) da parte dell'ufficio competente.



ARTICOLO 6 – PULIZIA DELL’AREA

- 1) Gli organizzatori della manifestazione, in quanto concessionari di un’area, devono garantirne la pulizia a fine evento. La pulizia può essere eseguita con mezzi propri o avvalendosi del gestore del servizio di igiene urbana, al quale può essere richiesto, a proprie spese, il servizio di pulizia dell’area.

ARTICOLO 7 – RICONOSCIMENTI E PARTNERSHIP

- 1) Il marchio “ECO-FESTA sanvitese” sarà assegnato agli eventi che si saranno contraddistinti nell’attuazione delle azioni di cui all’art. 4 comma 1, come dichiarato nell’Allegato B del presente Regolamento. In particolare, il riconoscimento sarà attribuito secondo la seguente classificazione:

| Punteggio | Marchio riconosciuto |
|-----------|-------------------------|
| 9 | ECO-FESTA sanvitese |
| 10÷24 | ECO-FESTA sanvitese + |
| 24÷48 | ECO-FESTA sanvitese ++ |
| 49÷66 | ECO-FESTA sanvitese +++ |

- 2) Ogni anno sarà individuato dall’Amministrazione comunale l’evento che si sarà particolarmente contraddistinto nell’applicazione del presente Regolamento. La descrizione e il report fotografico di tale evento saranno pubblicati sul sito web del Comune alla sezione Ecologia e Ambiente.
- 3) Nell’attuazione del presente Regolamento potranno essere intraprese collaborazioni e partnership con associazioni ambientaliste e con il progetto “Ecofesta Puglia”.

ARTICOLO 8 - VIGILANZA

- 1) Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine, Enti ed Organi preposti dall’Amministrazione Comunale per il controllo, nonché il gruppo di Ecovolontari locale (vedi Allegato C – Ruolo e compiti degli Ecovolontari).

ARTICOLO 9 – SANZIONI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento da parte del soggetto organizzatore comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
- 2) Il mancato rispetto degli impegni presi con la compilazione dei moduli di cui agli Allegati A e B è considerato una trasgressione al presente Regolamento.
- 3) Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra saranno acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela dell’ambiente o al ripristino della pulizia dell’area.
- 4) A coloro che trasgrediranno le disposizioni del presente Regolamento per tre volte sarà negato qualunque contributo da parte dell’amministrazione comunale per i successivi due anni.



ARTICOLO 10 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE

- 1) Il presente regolamento potrà essere modificato o integrato al fine di uniformarlo ad eventuali successive normative provinciali, regionali e nazionali in materia ambientale.
- 2) A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, lo stesso integra le norme correlate alla tutela dell'ambiente e dell'igiene urbana contenute in altre disposizioni comunali.



ALLEGATO A

AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Ufficio Attività Produttive
Comando di Polizia Municipale

COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE GESTIONE RIFIUTI

(da allegare alla richiesta di autorizzazione alla manifestazione e da inviare alla Polizia Locale per iniziative organizzate in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico)

Il/La sottoscritt_ _____

residente in _____ Via _____

in qualità di _____ della manifestazione organizzata

dall'Ente/Associazione _____

con sede in _____ Via _____

telefono _____ e-mail _____

con la presente

COMUNICA

che in data _____ durante il periodo dal _____ al _____

verrà organizzata la manifestazione _____

su area pubblica/privata sita in Via _____

e che il Responsabile della gestione dei rifiuti è il/la Sig./ra _____

residente in _____ Via _____

telefono _____ e-mail _____

la richiesta di n. _____ contenitori da lt 120 e n. _____ da lt 660 per la raccolta differenziata dei rifiuti;

l'esecuzione della pulizia con mezzi propri dell'area pubblica occupata nelle date _____

la richiesta di pulizia dell'area pubblica occupata nelle date _____

(in tal caso si ritiene accettato il preventivo di spesa del gestore del servizio di igiene urbana)

Firma

Ai sensi del DPR 445/2000 si ricorda che la firma su apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscritto.



ALLEGATO B

AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Ufficio Attività Produttive
Comando di Polizia Municipale

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO "ECO-FESTA sanvitese"

(da allegare alla richiesta di autorizzazione alla manifestazione)

Il/La sottoscritt _____

residente in _____ Via _____

in qualità di _____ della manifestazione organizzata

dall'Ente/Associazione _____

con sede in _____ Via _____

telefono _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni amministrative previste in caso di mancato rispetto di quanto dichiarato (art. 9 del Regolamento "ECO-FESTE", con la presente

DICHIARA

L'applicazione delle seguenti azioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento "ECO-FESTE":

- Utilizzo di stoviglie e posate durevoli oppure in materiale compostabile (obbligatorio – 3 punti)
- Utilizzo di carta ecologica e/o certificata FSC e/o riciclata (obbligatorio – 3 punti)
- Utilizzo di imballaggi monomateriale, facilmente differenziabili (obbligatorio – 3 punti)
- Utilizzo di bicchieri e shopper in materiale compostabile (5 punti)
- Utilizzo di acqua alla spina (5 punti)
- Eliminazione di prodotti monodose e riduzione degli imballaggi (5 punti)
- Applicazione del principio del "vuoto a rendere" (8 punti)
- Utilizzo e/o vendita di prodotti locali e biologici (8 punti)
- Utilizzo e/o vendita di prodotti alimentari provenienti dal commercio equo e solidale (8 punti)
- Utilizzo di soluzioni a basso impatto energetico (8 punti)
- Utilizzo di compostiere elettromeccaniche (10 punti).

Firma

Ai sensi del DPR 445/2000 si ricorda che la firma su apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscritto.



ALLEGATO C – RUOLO E COMPITI DEGLI ECOVOLONTARI

Nell'esercizio dei propri compiti, l'Ecovolontario può:

- a) diffondere informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti e sugli stili di vita ecosostenibili nei diversi ambienti di vita nei quali si trova;
- b) partecipare in qualità di esperto a incontri informativi e di educazione alla corretta gestione dei rifiuti e di sensibilizzazione alla ecosostenibilità organizzati dal Comune, rispettando le modalità di intervento definite dai proponenti stessi;
- c) partecipare in qualità di esperto, su invito dell'amministratore del condominio, ad assemblee condominiali per divulgare informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti e sull'ecosostenibilità;
- d) supervisionare la corretta esecuzione della raccolta differenziata durante manifestazioni, eventi, sagre e mercati, dando indicazioni sia ai cittadini che ai venditori ambulanti;
- e) segnalare la presenza di rifiuti abbandonati sul territorio;
- f) verificare la presenza di rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori;
- g) segnalare disservizi del gestore;
- h) segnalare comportamenti scorretti nella raccolta differenziata;
- i) organizzare iniziative di carattere ambientale concordate con l'Amministrazione comunale.

Nell'esercizio dei propri compiti, l'Ecovolontario non può:

- a) raccogliere e trasportare rifiuti;
- b) ispezionare il CCR o manipolare i rifiuti presenti presso lo stesso, sia quelli già depositati sia quelli che stanno per essere depositati da cittadini e utenze non domestiche o dal gestore o da chiunque altro;
- c) eseguire analisi dei rifiuti che comportino un contatto fisico con gli stessi;
- d) emettere sanzioni verso il gestore o verso i cittadini e le utenze non domestiche;
- e) richiedere le generalità di soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- f) fotografare o ritrarre in alcun altro modo soggetti colti a compiere illeciti conferimenti di rifiuti;
- g) compiere operazioni per le quali sia richiesta dalla Legge una specifica autorizzazione (per esempio, raccolta e trasporto di rifiuti).



ALLEGATO D – ALLEGATO TECNICO AL REGOLAMENTO

IMBALLAGGI IN MATERIALE COMPOSTABILE

La norma UNI EN 13432 dal titolo “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi” specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali da imballaggio. La norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia è stata riportata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e pertanto deve essere recepita in Europa a livello degli Stati Membri e fornisce presunzione di conformità con la Direttiva Europea 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, recepita in Italia dal titolo II del d.lgs. 22/97 prima e poi dalla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Secondo la norma UNI EN 13432, un materiale per definirsi “compostabile” deve possedere le seguenti caratteristiche:

- **Biodegradabilità:** è la degradazione dovuta all'azione di enzimi specifici che comporta una modifica significativa del composto chimico. Il materiale deve biodegradarsi del 90% entro 6 mesi se sottoposto ad un ambiente ricco di anidride carbonica.
- **Frammentazione:** è la disintegrabilità fisica del materiale in frammenti di piccole dimensioni. Al termine delle prove, un residuo non frammentato di 2 mm di dimensione deve essere inferiore al 10% della massa iniziale. I residui del materiale di prova con dimensioni maggiori di 2 mm sono considerati non disintegrati.
- **Assenza di sostanze tossiche:** Il materiale di imballaggio deve essere pressoché privo di metalli pesanti ed altri elementi indicati nella norma.
- **Ecotossicità:** verifica di effetti negativi sulla crescita delle piante.
- **Altri parametri chimico-fisici:** pH, contenuto salino, solidi volatili, N, P, Mg, K.

Ciascuno di questi requisiti è necessario per la definizione della compostabilità, ma non sufficiente.

Infatti, la compostabilità è provata dal contemporaneo soddisfacimento di tutti i requisiti suddetti. Ad esempio, un materiale biodegradabile non è necessariamente compostabile perché deve anche disintegrarsi durante un ciclo di compostaggio. D'altra parte, un materiale che si frantuma durante un ciclo di compostaggio in pezzi microscopici, che non sono però poi totalmente biodegradabili, non è compostabile.

Ai fini del processo di prevenzione sulla produzione dei rifiuti nel settore alimentare e degli imballaggi è quindi importante individuare quei materiali che risultino compostabili in base ai requisiti della norma UNI EN 13432. I principali materiali utilizzati per la produzione di stoviglie, imballaggi e shopper compostabili sono:

- **Mater-bi:** è un'innovativa famiglia di bioplastiche che utilizza componenti vegetali, come l'amido di mais e polimeri biodegradabili ottenuti sia da materie prime di origine rinnovabile che da materie prime di origine fossile. Il Mater-bi è completamente biodegradabile e compostabile secondo norma EN 13432 ed EN 14995. È utilizzato soprattutto per la produzione di posate, e in abbinamento col cartoncino, per piatti e bicchieri.
- **P.L.A. (INGEO):** è un biopolimero derivante dall'amido di mais (ma ottenuto con un procedimento chimico differente rispetto al Mater-bi), completamente biodegradabile e compostabile secondo norma EN 13432. Resiste ad una temperatura massima di 50°C. È utilizzato per la produzione di bicchieri e vaschette con caratteristiche estetiche e meccaniche simili al polistirolo ma, data la sua scarsa resistenza ad alte temperature, adatti solo a cibi e bevande freddi.
- **Polpa di cellulosa:** si ricava dalle fibre residue della lavorazione in alcune piante, in particolare dalla canna da zucchero, ed è pertanto al 100% naturale, completamente biodegradabile e compostabile secondo norma EN 13432. Resiste ad una temperatura di 200°C ed è utilizzata per la produzione di piatti, contenitori con coperchio e bicchieri.

La certificazione di un materiale come compostabile è garantita da marchi rilasciati in ambito europeo e nazionale da appositi istituti certificatori. In ambito europeo, il marchio belga *OK Compost* e il marchio tedesco *DIN Certco* garantiscono la compostabilità dei prodotti commercializzati. A livello nazionale, il marchio che certifica la compostabilità del prodotto in base alla normativa UNI EN 13432 è il marchio Compostabile *CIC* rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori.








MARCHI ECOLOGICI

I sistemi di etichettatura possono essere suddivisi in obbligatori o volontari. Le etichettature obbligatorie nell'Unione Europea si applicano principalmente in diversi settori e vincolano produttori, utilizzatori, distributori e le altre parti in causa ad attenersi alle prescrizioni legislative.

Nel caso delle etichette volontarie, la richiesta di un marchio è del tutto volontaria per cui i fabbricanti, gli importatori o i distributori, possono decidere se aderire al sistema di etichettatura, una volta verificata la rispondenza dei prodotti ai criteri stabiliti da quel sistema specifico. Le etichette volontarie possono essere distinte in base alle definizioni date dalle norme internazionali della serie 14020:1999.

Le etichette ISO Tipo I-ISO 14020, basate su un sistema multi-criteria che considera l'intero ciclo di vita del prodotto, certificata e gestita da una terza parte indipendente, indicano le migliori prestazioni ambientali di un prodotto appartenente a delle categorie particolari. Rientrano in questa categoria l'Ecolabel europeo, i marchi nazionali più diffusi quali Blauer Angel (Germania), White Swan (Danimarca Svezia Finlandia Islanda), Green Seal (Stati Uniti), NF Environment (Francia), Milieukeur (Paesi Bassi), Umweltzeichen (Austria), i marchi che identificano prodotti derivanti da agricoltura biologica, il Forest Stewardship Council (FSC) che attesta la rintracciabilità dei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile. Le etichette ISO Tipo II-ISO 14020 sono delle autodichiarazioni ambientali da parte dei produttori, non certificate da un organismo indipendente.

Alcuni dei marchi ecologici più diffusi

| Eco-etichette di tipo I | |
|---|--|
|  | Marchio ecologico europeo "Ecolabel" Attivo dal 1992 L'Ecolabel europeo, il marchio ecologico rappresentato da una margherita, contraddistingue prodotti di uso comune fabbricati nel rispetto di precisi criteri ambientali, concordati tra tutti i paesi membri dell'Unione Europea. |
|  | Marchio ecologico tedesco "Blauer Engel" |
|  | Marchio ecologico dei Paesi scandinavi "Nordic Swan" |
|  | Marchio ecologico austriaco "Umweltzeichen" |
|  | Marchio ecologico dei Paesi Bassi "Milieukeur" |



| | |
|---|--|
|  | Marchio ecologico spagnolo "Aenor- Medio Ambiente" |
|  | Marchio ecologico catalano "Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental" |
|  | Marchio ecologico francese "NF Environment" |
|  | Marchio ecologico della Repubblica Ceca |
|  | Marchio ecologico ungherese |
|  | Marchio svedese "Good Environmental Choice" |
|  | Forest Stewardship Council |



ALLEGATO E - VADEMECUM DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

■ Richiedere la fornitura dei contenitori per il conferimento e la raccolta dei rifiuti; la richiesta deve essere inoltrata al gestore del servizio di igiene urbana almeno 5 (cinque) giorni prima dell'evento. Tali contenitori saranno forniti gratuitamente da parte del gestore del servizio pubblico e dovranno essere gestiti con cura dagli organizzatori e dal Responsabile della gestione dei rifiuti, pena il rimborso del valore corrispondente ai contenitori danneggiati. I contenitori saranno forniti nel limite massimo di n. 10 (dieci) per ogni tipologia di rifiuto, fermo restando l'obbligo per l'organizzatore di fornire in proprio o a pagamento ulteriori contenitori.

■ Assicurare l'informazione e la formazione diretta agli addetti alla festa, con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti prodotti (produzione e conferimento) secondo le modalità previste, anche con l'ausilio degli Ecovolontari. In particolare:

- a) verifica e assicura la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nell'area dell'evento;
- b) designa una o più aree, facilmente accessibili e ben identificabili, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e per i "vuoti a rendere";
- c) predispone un'area dotata di fusti per la raccolta dell'olio alimentare esausto da conferire successivamente presso il centro comunale di raccolta;
- d) verifica e assicura l'utilizzo di: stoviglie e posate durevoli oppure in materiale compostabile; carta ecologica e/o certificata FSC e/o riciclata; imballaggi monomateriale, facilmente differenziabili;
- e) al Responsabile della gestione dei rifiuti è consigliato, altresì, di produrre documentazione fotografica (da cui sia possibile risalire a data e ora in cui le foto sono state scattate) delle azioni previste effettuate e dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, da utilizzare in caso di segnalazioni e accertamenti da parte degli organismi di vigilanza; l'eventuale documentazione fotografica dovrà essere conservata a cura del Responsabile della gestione dei rifiuti.

■ Istruzioni per una corretta raccolta differenziata:

- **Rifiuti organici:** avanzi di cibo freddi, crudi o cotti; bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, alimenti avariati; fondi di caffè, filtri di tè, camomilla ed altre bevande ad infusione; tovagliolini in piccole quantità; carta assorbente da cucina da conferire in piccole quantità; carta del pane; pezzi di carta poco bagnata o unta; semi; tappi di sughero; cenere di legna non incandescente; scarti di frutta e verdura.
- **Plastica e metalli:** contenitori vuoti per bevande e liquidi; pellicole di plastica; vaschette per dolci e alimenti in genere; tutti i contenitori e imballaggi con i simboli "PET-PE-PP"; piatti e bicchieri di plastica; lattine per bibite e conserve con simbolo "AL", "ACC", bombolette spray per panna; fogli di alluminio da cucina e involucri da cioccolata o dolci solidi; vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento dei cibi; scatolette per alimenti; capsule e tappi per bottiglie di olio, vino, liquori, bibite, coperchietti da yogurt e similari; blister liberati dai contenuti; tappi a corona; piccoli oggetti in metallo (graffette, bulloni, chiodi, viti, pezzi di ferro...).
- **Carta e cartone:** cartone e cartoncino (appiattiti per ridurre il volume); contenitori e scatole in cartone per alimenti; contenitori in tetrapak per alimenti; imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura; contenitori in cartone per frutta e verdura.
- **Vetro:** bottiglie e bottigliette in vetro (togliere il tappo); flaconi, barattoli, vasi in vetro (togliere il coperchio); vetri in genere anche se rotti.
- **Secco residuo:** carta sporca, oleata o plastificata; gomma; plastiche non aventi funzione di imballaggio; fazzoletti di carta usati.